



VIENNA INSURANCE GROUP

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
PER LA CIRCOLAZIONE DI
AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
ED ALTRE GARANZIE

Danubio Drive

Condizioni Contrattuali per l'assicurazione di Autovetture e Autotassametri ed altre garanzie

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituiscono il - Set Informativo - che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INDICE

GLOSSARIO	5
SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI	12
Art. 1 – Durata del Contratto	12
Art. 2 - Condizioni Applicabili	12
Art. 3 - Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia	12
Art. 4 - Estensione Territoriale	13
Art. 5 - Determinazione del Premio - Comunicazioni del Contraente.....	13
Art. 6 - Attestazione sullo Stato del Rischio.....	14
Art. 7 - Rilascio di Duplicati	15
Art. 8 - Trasferimento della Proprietà del Veicolo	15
Art. 9 – Distruzione, Demolizione od Esportazione Definitiva del Veicolo.....	16
Art. 10 – Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo	17
Art. 11 - Sospensione in corso di Contratto.....	18
Art. 12 - Riattivazione del Contratto	19
Art. 13 - Imposte e Tasse.....	19
Art. 14 - Competenza territoriale	19
Art. 15 – Altre Assicurazioni.....	20
Art. 16 - Forma delle Comunicazioni.....	20
Art. 17 – Prescrizione.....	20
Art. 18 - Rinvio alle Norme di Legge	20
SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)	21
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	21
Art. 2 – Rischi Esclusi e Rivalsa.....	22
Art. 3 – Denuncia di Sinistro.....	23
Art. 4 - Gestione delle Vertenze	23
SEZIONE C- CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE	25
C. 1) Bonus/Malus per Autovetture	25
C. 1.1) Periodi di osservazione della sinistrosità	25
C. 1.2) Classe di Merito di conversione universale.....	25
C. 1.3) Classe di merito "DONAU" e percorso evolutivo.....	29
C. 2) Facoltà del Contraente di Rimborsare i Sinistri Liquidati.....	34
C. 3) Sostituzione del Contratto	34
C. 4) Sostituzione dell'autovettura.....	35
SEZIONE D- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE	36
D. 1) Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	36
D. 2) Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme alla legge .	36
D. 3) Rinuncia alla Rivalsa per Omissione o Mancato Superamento della Revisione Obbligatoria..	36
D. 4) Guida Esclusiva	36
D. 5) Guida Esperta	36
D. 6) Guida libera.....	37
D. 7) Non tacita proroga.....	37



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE E - CONDIZIONI AGGIUNTIVE SOS PACK	38
E. 1) Rischio assicurato	38
E. 2) Gestione dei Sinistri ed erogazione della prestazioni.....	38
E. 3) Persone assicurate.....	38
E. 4) Prestazioni Formula Base	38
E.5) Prestazioni Formula Estesa.....	39
E.6) Estensione territoriale.....	41
E.7) Modalità per la richiesta di intervento	42
SEZIONE F - CONDIZIONI CORPI VEICOLI TERRESTRI	43
F.1) Garanzia Incendio ed altri danni	43
F.2) Furto e Rapina Totale e Parziale	44
F.3) Cristalli	45
F.4) Eventi Naturali	46
F.5) Eventi Socio Politici e Atti Vandalici.....	46
F.6) Kasko	47
F.7) Collisione.....	48
F.8) Autopack Garanzie Integrative.....	49
F. 9) Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro.....	50
F.10) Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	51
F. 11) Degrado d'uso e determinazione dell'ammontare del danno.....	51
F. 12) Modalità di determinazione dei costi di ripristino o di sostituzione in caso di danno parziale.....	51
F.13) Pagamento dell'Indennizzo.....	52
F.14) Determinazione dell'ammontare del danno – proporzionale e IVA – pagamento indennizzo	52
F.15) Franchigia e Scoperto a carico dell'Assicurato.....	53
F.16) Esagerazione dolosa del danno.....	53
F.17) Commissione dei Periti.....	53
F.18) Facoltà di recesso	53
F.19) Obblighi di salvataggio.....	54
F.20) Recuperi.....	54
F.21) Diritto di surrogazione.....	54
SEZIONE G - CONDIZIONI PROTEZIONE DEL CONDUCENTE	55
G.1) Oggetto della garanzia	55
G.2) Mancata abilitazione alla guida	55
G.3) Presidi di sicurezza	55
G.4) Esclusioni.....	55
G.5) Morte	56
G.6) Invalidità permanente da Infortunio	57
G. 7) Criteri di indennizzabilità	58
G. 8) Franchigia su Invalidità permanente.....	59
G. 9) Rimborso spese cura	59
G. 10) Cosa fare in caso di Sinistro.....	60
G. 11) Controversie sulla determinazione dell'Indennizzo	60
G. 12) Pagamento dell'Indennizzo	61
G. 13) Rinuncia all'azione di surroga	61
G. 14) Esonero denuncia altre assicurazioni.....	61
G. 15) Sostituzione del Contratto per cambio Autovettura.....	61
SEZIONE V - VINCOLI	62
V. 1) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing	62



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



VIENNA INSURANCE GROUP

V. 2) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di Assicurazione per una copertura di durata pari a quella del Contratto di Leasing) 62

INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... 63



**Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20**

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it), www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza

Accessori non di serie	Ogni dotazione, identificata in Polizza, non fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo.
Agenzia	L'Intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del RUI e incaricato dalla Compagnia.
Ania	Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Antifurto	Impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche e/o meccaniche.
Antifurto Satellitare	Tipologia di antifurto che permette di individuare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di telesorveglianza.
Appropriazione indebita	L'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per se' o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 del Codice Penale
Area Riservata/Clienti	Area personale, dove collegandosi al sito www.donauassicurazioni.it ; ed effettuata la registrazione, è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali, tra i quali l'attestato di rischio.
Aree Aeroportuali	Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato	La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il Contratto (Nel caso di contratti con garanzia Rca). Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione (Nel caso di contratti con garanzie Cvt).
Assicurazione	La garanzia prestata ai sensi del Contratto
Attestato di Rischio/Attestazione sullo Stato del Rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Atto Vandalico	Atto, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere l'autovettura.
Autovettura	Veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Banca dati degli Attestati di Rischio	La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS, che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale la Compagnia deve liquidare l'Indennizzo in caso d'infortunio con decesso



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato, in parti uguali tra loro.

Carta Verde

Certificato internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione del Veicolo negli stati esteri in esso indicati.

Certificato di Assicurazione

Il certificato di Assicurazione è il documento che nell'Assicurazione obbligatoria RC-Auto viene rilasciato dalla Compagnia attestante l'adempimento dell'obbligo di Assicurazione. Dal Certificato deve risultare, tra l'altro, il Periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio. E' obbligatorio tenerlo a bordo del Veicolo a disposizione per eventuali controlli.

Circolazione

Il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso.

Classe di Conversione Universale (CU)

Meccanismo con regole di assegnazione ed evoluzione per rappresentare la storicità del Rischio del Veicolo assicurato che consente alle classi di merito delle varie compagnie di Assicurazione di essere fra loro comparabili, in modo da facilitare i passaggi da un assicuratore all'altro.

Classe Di Merito

Categoria alla quale il Contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla Compagnia e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.

Coassicurazione

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (Compagnia delegataria).

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni private approvato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Compagnia

L'impresa assicuratrice, ovvero DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, via Bernardo Quaranta, 45, la sede secondaria italiana della DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group con sede in Vienna, Schottenring 15 (Austria).

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

Consulente Tecnico

Professionista esperto che in caso di sinistro fornisce la sua attività peritale, su incarico di una Parte in causa o su incarico del Giudice (CTU)

Contraente

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il Contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra cui quello di pagare il Premio.

Contratto

Il contratto di Assicurazione.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Danno Parziale	Sussiste Danno Parziale qualora in seguito ad un evento coperto da Assicurazione, le spese di riparazione non siano superiori all'80 % del Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.
Danno Totale	Sussiste Danno Totale qualora in seguito ad un evento coperto da Assicurazione: <ul style="list-style-type: none">- l'Autovettura sia stata distrutta o andata perduta; oppure le spese di riparazione sono superiori all'80% del Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.
Degrado	<ul style="list-style-type: none">- Deprezzamento del veicolo e/o delle sue componenti dovuto ad usura e/o invecchiamento
Denuncia	Avviso del verificarsi di un Sinistro alla Compagnia o all'Agenzia.
Disdetta	Comunicazione che il Contraente deve inviare, entro il termine di preavviso fissato dal Contratto, alla Compagnia o viceversa, per evitare la tacita proroga del Contratto di assicurazione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l'Italia	La Compagnia che presta le garanzie stabilite nel Contratto.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estensione territoriale	Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Eventi naturali	Intemperie o eventi naturali che potrebbero provocare danni al veicolo assicurato, quali: grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, frane, smottamenti di terreno, valanghe e slavine.
Familiare Convivente	Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio/convivente di fatto, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
Franchigia	Parte dell'Indennizzo, contrattualmente pattuita per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo Scoperto, che viene espresso in percentuale e, essendo applicato sul valore del danno, non ha un ammontare definibile a priori.
Furto	È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto	Danno subito dall'autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi dell'autoveicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente

Qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale, ad esempio, collisione con altro autoveicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per conducente e passeggeri.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario

L'Intermediario assicurativo iscritto regolarmente nel RUI mediante il quale è stato stipulato il Contratto.

Invalità Permanente

La perdita definitiva ed irrimediabile, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo.

Istituto di cura

Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, a fornire assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

IUR

Identificativo Univoco del Rischio.
Lo IUR è un codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di rischio.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di Assicurazione, sugli intermediari di Assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Leasing

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Locatario

L'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

Massimale

Somma massima liquidabile dalla Compagnia a titolo di risarcimento del danno.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Minimo non indennizzabile	Rappresenta la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato e viene espresso in cifra fissa. Solitamente il minimo non indennizzabile viene associato ad uno Scoperto. In questo caso la parte del danno a carico dell'Assicurato (e quindi non risarcibile) sarà pari al valore più elevato tra l'ammontare dello Scoperto e l'importo del Minimo non indennizzabile.
Norme Tariffarie	Le norme regolate dalla Compagnia che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
Nucleo Familiare	Il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.
Optional	Accessori, stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo di listino.
Parti	Denominazione utilizzata collettivamente per indicare il Contraente e la Compagnia.
Periodo di Assicurazione	Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Periodo di Osservazione	Il periodo rilevante ai fini dell'applicazione delle Regole Evolutive per la determinazione della Classe di Merito e della Classe di Conversione Universale.
Periodo di Tolleranza	Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal Contratto - entro il quale, ai sensi dell'articolo 1901, comma 2 del Codice Civile, l'Assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto.
Perito	In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.
Polizza	La scheda sottoscritta dal Contraente e dalla Compagnia comprovante l'esistenza ed il contenuto del Contratto di Assicurazione. La Polizza viene emessa dalla Compagnia e consegnata al Contraente al momento del pagamento del Premio.
Polizza Amministrata con Libro Matricola	La Polizza che ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
Primo Rischio Assoluto	Forma di copertura che assicura fino alla concorrenza del valore assicurato, senza applicazione della regola proporzionale, fermi i limiti di cui all'art. 1908 del Codice Civile.
Proprietario del Veicolo	Intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Quietanza	Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del Premio/della rata di Premio o dell'indennizzo rilasciata dal percettore della stessa somma (rispettivamente, la Compagnia o l'Assicurato/terzo danneggiato). La Quietanza per il pagamento del Premio viene rilasciata dalla Compagnia o dall'Agente e indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Rapina	È il reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.
RC-Auto (Responsabilità Civile Auto)	I Rischi della Responsabilità Civile per danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza e per i quali è obbligatoria l'Assicurazione.
Reato	Violazione della legge penale.
Regole Evolutive	Modalità definite dall'impresa relative alla variazione nel tempo della Classe di Merito.
Responsabilità Paritaria	Ricorre nei casi in cui la Responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Responsabilità Principale	Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la Responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di Responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Ricovero	La degenza comportante almeno un pernottamento in istituto di cura, documentata da cartella clinica finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Risarcimento	Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Risarcimento diretto	Procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n.254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del C.D.A. in vigore dal 1° febbraio 2007
RUI	Il Registro per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso l'IVASS.





VIENNA INSURANCE GROUP

Scoperto	La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di Polizza, che resta a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Set Informativo	Insieme della documentazione informativa predisposta dalla Compagnia ai sensi del regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare al potenziale cliente e costituito da: DIP, DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive del glossario.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Sinistro Tardivo	Sinistro non indicato nell'attestato di rischio in quanto pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, o relativo a copertura temporanea, laddove l'assicurato abbia cambiato Compagnia.
Somma Assicurata	È l'importo dichiarato dal Contraente, che rappresenta il limite massimo della prestazione della Compagnia.
Stato di Necessità	L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
Struttura Organizzativa	(per la garanzia SOS Pack): la struttura di IMA Servizi Srl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di supporto.
Tariffa	La Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del Contratto.
Terzi	Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni.
Valore a Nuovo	Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie IVA inclusa (salvo diversa pattuizione).
Valore Commerciale	Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote Professional", il Valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima pubblicata nel mese di accadimento del sinistro. Per gli altri veicoli, il Valore del bene in comune commercio.
Veicolo	Indica qualunque Veicolo a motore dotato di due o più ruote.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI

Art. 1 – Durata del Contratto

1.1 Durata

Salvo diverso accordo tra le parti, il Contratto è stipulato per una durata annuale, o, su richiesta dell'assicurato, di un anno più frazione, e si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Qualora il Contratto venga concluso per un periodo di un anno più frazione di anno, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale.

Alla scadenza del suddetto periodo, il Contratto sarà rinnovato **secondo le condizioni contrattuali ed economiche vigenti al momento del rinnovo**, per il periodo di un anno.

Qualora il Contratto venga emesso in sostituzione e per la residua durata di un altro Contratto annuale, esso **non sarà considerato “Contratto di durata inferiore all’anno”** ai sensi del successivo punto 1.2.

Per quanto sopra non sussiste alcun obbligo di comunicazione di disdetta. Tuttavia l'impresa, al fine di consentire la stipula di un nuovo contratto, manterrà operanti le garanzie prestate con la polizza sottoscritta fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza.

Quanto sopra non si applica nel caso di stipula del contratto con le sole garanzie accessorie all'assicurazione R.c.auto e qualora per lo stesso veicolo, non vengano garantiti simultaneamente sia il rischio R.c.auto sia i rischi accessori.

1.2 Contratti di durata inferiore ad un anno

Ai contratti di durata inferiore all'anno non **si applicano le disposizioni relative alla sospensione**. E' altresì **esclusa qualsivoglia variazione**, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere **comprovate da idonea documentazione**.

Art. 2 - Condizioni Applicabili

2.1 Condizioni di Assicurazione

Al Contratto si applicano le Norme Tariffarie e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della sua conclusione o, in caso di rinnovo, al momento del rinnovo dello stesso. Le Condizioni di Polizza devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e sono disponibili presso ogni Agenzia della Compagnia e sul sito internet www.donauassicurazioni.it, dove è possibile calcolare un preventivo gratuito.

2.2 Variazioni tariffarie

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare le Norme Tariffarie al momento della scadenza annuale. A tal fine, **almeno trenta giorni prima della scadenza**, le nuove condizioni di Premio saranno comunicate per iscritto al Contraente e **rese disponibili presso tutte le Agenzie e sul sito internet della Compagnia**.

Il pagamento del nuovo Premio equivale all'accettazione dello stesso e comporta il perfezionamento di un nuovo rapporto alle condizioni tariffarie proposte dalla Compagnia.

Art. 3 - Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia

3.1 Pagamento del Premio

Il Premio, o la prima rata di Premio, deve essere pagato al momento della consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di Quietanza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia o altro Intermediario tramite il quale è stato stipulato il Contratto, autorizzato a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni in vigore (Certificato di Assicurazione e Carta Verde).

3.2 Decorrenza della Garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti ha **effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento**.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione **resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il **diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901, 2° comma, del Codice Civile**.

Art. 4 - Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia, della Svizzera e del Principato di Andorra.

L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, a questo scopo la Compagnia rilascia il Certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

L'Assicurazione **non vale per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate**.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed **entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria RC Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza.

Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Compagnia, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 5 - Determinazione del Premio - Comunicazioni del Contraente

5.1 Determinazione del Premio

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento all'autovettura ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al conducente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell'Attestazione sullo stato di Rischio.

5.2 Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio (ad es. sesso, età, luogo di residenza del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing, Classe di Conversione Universale, Sinistri degli anni precedenti, ecc.), **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile**.

5.3 Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio**. Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

comunicazione di variazioni delle circostanze che possano comportare l'aggravamento del Rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

5.4 Rivalsa

Per la garanzia RC Auto, in caso di dichiarazioni inesatte o di mancata comunicazione ai sensi dei predetti punti 5.2 e 5.3, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.

Art. 6 - Attestazione sullo Stato del Rischio

6.1 Termini per il rilascio

La Compagnia, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del Contratto, in conformità alle disposizioni normative, invia per via telematica alla Banca Dati Attestati, le informazioni relative alla classe di merito maturata dal cliente nel corso dell'annualità assicurativa, compresa l'evidenza di eventuali sinistri con responsabilità principale o paritaria in capo al conducente del veicolo assicurato, e mette a disposizione degli assicurati, per la consultazione in via telematica nell'apposita sezione "Area Clienti", l'Attestazione sullo Stato del Rischio.

In alternativa, è prevista la possibilità per il Contraente o, se persona diversa, l'avente diritto, ovvero il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio o il Locatario, di richiedere in qualunque momento:

- Una stampa cartacea dell'attestato di rischio rivolgendosi al proprio intermediario di fiducia.
- L'invio dell'attestato di rischio mediante posta elettronica, tramite l'apposita funzionalità prevista nell'Area dedicata del sito dell'Impresa, alla sezione contatti – servizio clienti

Gli attestati di rischio così rilasciati hanno come unico scopo quello di fornire agli assicurati un ulteriore strumento di conoscenza della propria posizione assicurativa e non possono essere utilizzati in sede di stipula di un nuovo contratto, in quanto la posizione assicurativa viene acquisita direttamente dall'Impresa in via telematica tramite la Banca Dati Attestati senza necessità di consegna del documento cartaceo.

L'Attestazione sullo stato del rischio, viene rilasciata anche in caso di risoluzione del Contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo, a condizione che il Periodo di Osservazione risulti concluso.

L'Attestazione sullo Stato del Rischio viene rilasciata al Contraente o se persona diversa, all'avente diritto, ovvero al Proprietario del Veicolo, al Locatario, nel caso dei contratti di Leasing, o all'acquirente con patto di riservato dominio o all'usufruttuario del Veicolo.

Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più assicuratori, l'Attestazione viene rilasciata dalla Delegataria.

6.2 Esclusioni

La Compagnia non rilascia l'Attestazione sullo Stato del Rischio nel caso di:

- (a) Sospensione della garanzia nel corso del Contratto;
- (b) Contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- (c) Contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- (d) Contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo;
- (e) Cessione del Contratto per trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, al cessionario alla scadenza del contratto.



(f) Contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno intero) alla scadenza del rateo iniziale.

Art. 7 - Rilascio di Duplicati

Nel caso in cui la Polizza, il Certificato di assicurazione o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati o comunque il Contraente ne abbia perso la disponibilità, la Compagnia rilascia un duplicato su richiesta del Contraente.

Se la perdita della Polizza, del Certificato di assicurazione o della Carta Verde, sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente dovrà fornire alla Compagnia la **copia della Denuncia** sporta alla competente Autorità.

Art. 8 - Trasferimento della Proprietà del Veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, il Contraente è **tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r** indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano, o all’Agenzia incaricata del Contratto, fornendo idonea documentazione, e potrà richiedere, a scelta irrevocabile, una delle seguenti soluzioni:

a) *SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO*

Il Contraente, **previa restituzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde relativi al Veicolo alienato**, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge, del convivente di fatto o del partner con cui sussiste un’unione civile, **purché appartenente allo stesso settore del veicolo alienato**. In questo caso la Compagnia procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul Contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; **tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore**. Qualora il Veicolo sostituito resti invenduto, per mancato buon fine dell’incarico di vendita, lo stesso potrà essere assicurato dalla Compagnia con un nuovo Contratto da assegnarsi alla stessa classe di conversione universale (CU) precedente alla perdita di possesso.

b) *CESSIONE DEL CONTRATTO*

Il Contraente può cedere il Contratto all’acquirente del Veicolo. In tal caso, il Contraente dovrà fornire alla Compagnia e all’acquirente del Veicolo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. **Il Contraente cedente resta obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento della predetta comunicazione alla Compagnia.**

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse ulteriori cessioni del Contratto ceduto. Il Contratto si risolverà comunque alla sua naturale scadenza; pertanto, al fine di assicurare **successivamente lo stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto.**

Per tale motivo, la Società non rilascerà al cessionario alcuna Attestazione sullo Stato del Rischio; mentre il cedente avrà diritto al mantenimento della classe di CU per il periodo di validità dell’attestato.

Quanto sopra non si applica nel caso di stipula di un Contratto con le sole garanzie accessorie all’assicurazione RC Auto. In tal caso i diritti derivanti dal contratto di assicurazione non possono essere ceduti.

c) *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO*



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l’Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà. Contestualmente alla richiesta di risoluzione del Contratto, il Contraente dovrà **restituire alla Compagnia il Certificato di assicurazione e la Carta Verde**.

La Compagnia riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, al **netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

La decorrenza del rimborso della parte di premio pagata e non goduta, ha comunque effetto dalla data di restituzione alla Compagnia dei documenti assicurativi, se successiva al perfezionamento del trasferimento di proprietà.

Per i **Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procederà al rimborso della maggiorazione di Premio** richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Il Contratto si risolve, **senza rimborso del Premio**, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita, a condizione che alla Compagnia o all'Agenzia **siano stati restituiti il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde**. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo, il Contraente ha diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta **dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo, solo se tale data di consegna, coincide con quella di restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde alla Compagnia; in caso contrario il rimborso decorrerà dalla data di effettiva restituzione dei documenti sopra citati.**

Qualora il contratto sia stato stipulato a copertura delle sole garanzie accessorie all'assicurazione RC Auto, Il Contraente può chiedere la risoluzione a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà risultante da idonea documentazione e la Compagnia riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

Art. 9 – Distruzione, Demolizione od Esportazione Definitiva del Veicolo

Nel caso di distruzione, demolizione ovvero esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è **tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r** indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano, o all'Agenzia incaricata del Contratto, fornendo idonea documentazione, e può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il Contraente, **previa restituzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde relativi al Veicolo distrutto, demolito o esportato**, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge, del convivente di fatto o del partner con cui sussiste un'unione civile.

Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 8 "Trasferimento della proprietà del veicolo".

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto indicando la data dell'effettiva distruzione, demolizione o esportazione definitiva o la data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione. Contestualmente alla predetta comunicazione, il Contraente è tenuto ad inviare alla Compagnia **il Certificato di assicurazione e la Carta Verde**, ad eccezione del caso che i predetti documenti siano andati distrutti con il Veicolo.

Fermo restando il **diritto della Compagnia di verificare l'esattezza delle dichiarazioni** fornite dal Contraente, il Contratto si risolve alla data indicata dal Contraente nella predetta comunicazione, **e comunque non prima della data della restituzione della carta di**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

circolazione e delle targhe di immatricolazione o della restituzione alla Compagnia dei documenti assicurativi.

La Compagnia riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

Per i Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procederà al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Qualora il contratto sia stato stipulato a copertura delle sole garanzie accessorie all'assicurazione RC Auto il Contraente può chiedere la risoluzione indicando la data dell'effettiva distruzione, demolizione o esportazione definitiva o la data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione, risultante da idonea documentazione e la Compagnia riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

Art. 10 – Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano o all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde. Il Contraente deve inoltre consegnare copia della Denuncia presentata all'Autorità competente.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, il Contratto si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno della Denuncia di furto o rapina presentata all'Autorità competente.

Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie (tranne il caso in cui siano presenti le sole garanzie accessorie all'assicurazione RCA) ai sensi del successivo articolo 11 della presente Sezione A, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) *SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO*

Il Contratto viene reso valido per un altro Veicolo appartenente al Proprietario del Veicolo rubato o del coniuge, del convivente di fatto o del partner con cui sussiste un'unione civile. La Compagnia procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul Contratto sostituito. La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.

b) *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO*

Il Contratto si risolve il giorno successivo alla Denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Tuttavia, la Compagnia non rimborserà la parte di Premio relativa alla garanzia Furto e rapina, qualora presenti. Donau si riserva la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa per gli eventuali importi pagati a fronte di sinistri avvenuti, denunciati e liquidati durante il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto, a norma di quanto indicato al primo comma del presente articolo, e la data di consegna a Donau della copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Per i Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Quanto sopra non si applica nel caso di stipula di un Contratto con le sole garanzie accessorie all'assicurazione RC Auto. In tal caso il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto a far data dal giorno successivo alla Denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e non sarà previsto alcun rimborso per la garanzia Furto e rapina.

Art. 11 - Sospensione in corso di Contratto

11.1 Termini e modalità

Il Contraente che intende sospendere la garanzia in corso di Contratto è tenuto a **darne comunicazione** alla Compagnia o all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, **restituendo il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde**.

La Compagnia ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre **dalle ore 24.00 del giorno di restituzione dei suddetti documenti assicurativi**, salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha **decorrenza dal giorno successivo a quello della Denuncia** presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Nel corso di un anno assicurativo non possono essere richieste più di due sospensioni.

Non è consentita la sospensione del contratto nel caso in cui siano presenti le sole garanzie accessorie all'assicurazione RCA.

11.2 Integrazione del Premio

Al momento della sospensione, il Periodo di Assicurazione in corso per il quale sia stato corrisposto il Premio deve avere una residua durata pari **almeno a trenta giorni**. Qualora tale durata sia inferiore, il **Premio deve essere proporzionalmente integrato** al fine di coprire un periodo residuo di Assicurazione pari a trenta giorni. In ogni caso, la Compagnia rinuncia alle successive rate di Premio, ancorché di frazionamento.

11.3 Esclusioni

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del Veicolo venduto;
- per Polizza Amministrata con "Libro Matricola";
- per i contratti di Assicurazione temporanea di veicoli a motore.

11.4 Rimborso del Premio

Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si risolve. In tal caso, salvi i casi previsti dal successivo capoverso, il Premio pagato resta acquisito dalla Compagnia e per i Contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate di Premio successive alla risoluzione del Contratto.

Qualora entro dodici mesi dalla data di sospensione del Contratto si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del Veicolo, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua **dalla decorrenza della sospensione**.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

La Compagnia procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione del Premio ai sensi del precedente punto 11.2.

Art. 12 - Riattivazione del Contratto

12.1 Termini e modalità

Entro dodici mesi dalla decorrenza della sospensione, il Contraente può chiedere la riattivazione del Contratto alla Compagnia o all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, presentando l'appendice di sospensione di cui all'articolo 11.1. All'atto della riattivazione del Contratto, il Premio viene determinato sulla base della Tariffa e della formula Tariffaria in vigore sul Contratto sospeso.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, le scadenze per il pagamento delle rate di Premio e la durata (scadenza annuale) del Contratto sospeso rimarranno invariate. La parte del Premio pagata e non goduta relativa al periodo della sospensione rimarrà acquisita dalla Compagnia; quest'ultima rimborserà, invece, l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di Osservazione non subisce interruzioni.

Qualora la **sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi**, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del Contratto vengono prorogate per un periodo pari a quello della sospensione. La parte del Premio pagata e non goduta, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione, sarà imputata, a favore del Contraente, sulla parte del Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del Contratto. Il Periodo di Osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

A fini dell'applicazione delle Regole Evolutive previste dalle Condizioni Speciali, la **Compagnia terrà in ogni caso conto dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.**

12.2 Riattivazione per altro Veicolo

Nella sua richiesta di riattivazione il Contraente può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo, purché il Proprietario del Veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge, il convivente di fatto o il partner con cui sussiste un'unione civile ed a condizione che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. Tali circostanze devono essere **comprovate da idonea documentazione.**

Ferme le condizioni per la riattivazione di cui al punto 12.1. ed al capoverso precedente, al caso di riattivazione per altro Veicolo si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni sul trasferimento della proprietà del Veicolo (Art. 8. lett. a), della presente Sezione A).

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano **compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.**

Art. 13 - Imposte e Tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 14 - Competenza territoriale

Per le controversie nascenti dal Contratto e riguardanti un consumatore, così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede la Compagnia.



Art. 15 – Altre Assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro, Il Contraente/Assicurato deve darne **avviso scritto a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 Cod. Civile.

La mancata comunicazione, ex art. 1910 del Codice Civile, può comportare la perdita del diritto alla prestazione indennitaria.

Art. 16 - Forma delle Comunicazioni

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni debbono farsi **per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r o fax** alla Compagnia, Via Bernardo Quaranta, 45, 20139 Milano, fax n. +39 02 897569 20 oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto di Assicurazione.

Inoltre, in adempimento del Provvedimento IVASS N.7 del 16 Luglio 2013 che ha introdotto gli artt. 38 bis ss del Reg. 35/2010, Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia rende disponibile ai propri Clienti l'Area Riservata sul sito web aziendale, che consente loro la possibilità di consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze. Il Contraente può registrarsi sul sito internet istituzionale **www.donauassicurazioni.it** ed attivare la sua utenza, previa richiesta di credenziali di accesso e fornendo il proprio codice fiscale e numero di polizza. Per qualsiasi informazione o problematica riguardante l'accesso all'Area Riservata è possibile contattare il Contact Center al numero verde **800 978 549**, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Art. 17 – Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento del Premio) **si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda**. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine **decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione**.

Art. 18 - Rinvio alle Norme di Legge

Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni contrattuali valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1.1 Assicurazione obbligatoria

La Compagnia assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i Rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza e per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel Contratto, le somme (ivi inclusi capitale, interessi e spese) dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi.

Quando il Veicolo assicurato è un **rimorchio identificato munito di targa propria**, l'Assicurazione vale esclusivamente per i danni a Terzi cagionati dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, **esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

L'Assicurazione copre anche:

- a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private, **escluse le Aree Aeroportuali**, sia civili sia militari. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;**
- b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
- c) la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- d) la Responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" **a non più di due ruote**, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- e) la Responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché **conseguenti alla circolazione del Veicolo;**
- f) la Responsabilità civile per i danni causati a Terzi dall'istruttore durante la circolazione del veicolo, nei casi di veicoli adibiti a scuola guida. Inoltre sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;**
- g) la Responsabilità civile del Contraente, del Conducente e del Proprietario del Veicolo, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati su autotassametri e veicoli dati a noleggio con conducente, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.**

1.2 Garanzie aggiuntive e Massimali

La Compagnia assicura, inoltre, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate successivamente nella Sezione D, i Rischi ivi indicati, **a condizione che siano state espressamente richiamate in Polizza.**

I Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

1.3 Soggetti esclusi

Non è considerato Terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal Contratto di Assicurazione obbligatoria il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 122 comma 2 del Codice delle Assicurazioni che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, **non sono inoltre considerati Terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai Contratti di Assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:**

- **il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio di cui all'art. 2054 comma 3 del Codice Civile ed il Locatario di cui all'art. 91 comma 2 del Nuovo codice della strada;**
- **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile del Sinistro e dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;**
- **quando l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.**

Art. 2 – Rischi Esclusi e Rivalsa

2.1 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i **danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'art. 124 del Codice delle Assicurazioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

Inoltre, salvo che non sia diversamente convenuto, **l'Assicurazione non è operante:**

- a) se il conducente **non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di **autoveicolo adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco **non vi è una persona abilitata** a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) nel caso di **Veicolo con "targa prova"**, se la circolazione avviene **senza l'osservanza delle disposizioni** vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il **trasporto è vietato o abusivo** o comunque se **non è conforme** alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- e) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il **noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza** od il **Veicolo non sia guidato dal Proprietario** (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), **da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale, purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;**
- f) se il conducente al momento del Sinistro **guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- g) se il Veicolo assicurato **non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria** ai sensi delle disposizioni in vigore;
- h) in caso di **dolo del conducente.**

2.2 Rivalsa

Nei casi indicati al precedente comma 2.1. ed in tutte le altre ipotesi in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.



- La Compagnia rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
 - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è **provato il superamento dell'esame teorico-pratico** di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
 - il conducente guida con patente scaduta, purché la **patente successivamente rinnovata** abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.**
- **Fatto salvo il caso in cui l'ente/società fosse stato/a, prima del Sinistro, a conoscenza della cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa**, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'ente o della società, che siano proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di danni alla persona causati a Terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia sanzionabile ai sensi degli artt. 186, 186 bis o 187 del Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche.

Art. 3 – Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso del Sinistro, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, alla sede della Compagnia o all'Agenzia, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro (“modulo blu”) previsto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni. La Denuncia deve essere presentata immediatamente e comunque **entro tre giorni** da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

A tal fine il Contraente/Assicurato potrà farsi assistere dal Contact Center della Compagnia contattando il **numero verde 800.976.848** o recandosi presso l'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto.

Alla Denuncia devono far seguito, **nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro e, in genere, tutti i dati e documenti richiesti dalla Compagnia.**

L'inadempimento degli obblighi relativi alla Denuncia di Sinistro può comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Pertanto, qualora il Contraente o l'Assicurato non adempia, nei termini previsti, all'obbligo di Denuncia di Sinistro:

- **perderà il diritto all'indennità ed alla copertura assicurativa;**
- **sarà tenuto a risarcire alla Società, entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i danni provocati dall'inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla Compagnia a titolo di forfait alla Compagnia del terzo tramite la Stanza di Compensazione gestita dalla CONSAP e/o quanto non incassato dalla Compagnia a titolo di forfait dalla Compagnia del terzo tramite la Stanza di Compensazione gestita dalla CONSAP.**

Art. 4 - Gestione delle Vertenze

La Compagnia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando i danneggiati non siano stati risarciti a titolo definitivo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



VIENNA INSURANCE GROUP

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Compagnia lo richieda espressamente.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it), www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE C- CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (FORME TARIFFARIE)

Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, **operano solo se espressamente richiamate in Polizza**.

C.1) Bonus/Malus per Autovetture

La presente Assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione, e l'assegnazione ad un percorso evolutivo "DONAU", articolato in 27 Classi di merito, determinata in base alla Classe di Conversione Universale(CU), riportata nell'Attestazione sullo Stato del Rischio.

Per la stipula del Contratto con formula Bonus/Malus, il **Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del Veicolo o il certificato di proprietà**.

C. 1.1) Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle Regole Evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus/Malus, a seconda se si tratti di contratto stipulato con durata annuale o con durata annuale più frazione sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo (Contratto di durata annuale): inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi successivi (Contratto di durata annuale): inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.
- primo periodo (Contratto di durata annuale più frazione): inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
- periodi successivi (Contratto di durata annuale più frazione): inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

In caso di rinnovo del Contratto il Periodo di Osservazione in corso non viene interrotto.

C. 1.2) Classe di Merito di conversione universale

C.1.2.1) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE

In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del Contratto, il Contratto è assegnato alla Classe di Merito di Conversione Universale (CU)14. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto, il contratto è assegnato alla Classe di Merito di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della Classe di Conversione Universale indicata.

Nel caso in cui, l'Attestazione sullo stato del rischio presente nella banca dati definita dal Regolamento IVASS 9/2015, non risulti essere l'ultima maturata dall'Assicurato, Donau considererà le informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio disponibile e richiederà al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. L'impresa provvederà a verificare presso il precedente assicuratore la correttezza di tali



informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.

In caso di assoluta mancanza di informazioni, nella banca dati poc'anzi menzionata, Donau potrà valutare l'assunzione del rischio sulla base della documentazione che il Contraente sia in grado di produrre.

Per quanto sopra, l'Impresa si riserva comunque il diritto di verificare la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.

In caso di totale assenza di qualsiasi forma di certificazione della sinistrosità pregressa il contratto è assegnato alla classe CU di massima penalizzazione.

C.1.2.2) DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE – REGOLE SPECIFICHE

Il Contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del Contratto.

Le seguenti regole specifiche, disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione di cui all'art.47 del D.Lgs.n.285/1992:

- a) nel caso di veicolo già **assicurato all'estero, il Contratto è assegnato alla classe di CU 14**, a meno che il Contraente consegni una **dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero** relativa alla sinistrosità pregressa (che si considera, a tutti gli effetti, Attestazione sullo Stato del Rischio). In tal caso, la classe di Conversione Universale da applicare al contratto, viene determinata sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14^a quale classe di ingresso. **Non sono considerate annualità senza Sinistri quelle per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (Non Assicurato) o ND (Non Disponibile);**
- b) In caso di **mutamento della titolarità di un veicolo che comporti un passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi**, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- c) nel caso di **trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto**, all'acquirente viene attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto, su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- d) **qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU** attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti venduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto o rapina con successivo ritrovamento, **al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;**
- e) **nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it), www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione sullo Stato di Rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

- Vendita;
- Demolizione;
- Furto o rapina di cui sia esibita Denuncia alle Autorità competenti;
- Certificazione di cessazione della circolazione;
- Definitiva esportazione all'estero;
- Consegna in conto vendita,

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato, è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi;

- f) **nel caso in cui un veicolo in Leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine**, comunque non inferiore a dodici mesi, sia acquistato dal soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o noleggio, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento;
- g) **nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap**, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi, siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi;
- h) **qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione *mortis causa***, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, la Compagnia assegna al veicolo oggetto di successione, la nuova classe di CU;
- i) **nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione**, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"; **il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;**
- j) **qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di rischio, di cui all'art. 134 del CAP, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore**, su richiesta del Contraente. **In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;**



- k) nel caso di **trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa**, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
 - l) qualora una **società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
 - m) nel caso di **mutamento della classificazione del veicolo assicurato**, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
- La sinistrosità pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2 Aprile 2007, n.40 (c.d. "legge Bersani").

C.1.2.3)EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il Contratto viene assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di pertinenza a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti per il risarcimento di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, ivi inclusi i sinistri tardivi intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato di rischio in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee quando l'assicurato abbia cambiato compagnia, secondo quanto riportato nella Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di CU, in base ai Sinistri osservati ed in base alle seguenti regole:

- a) Assenza di Sinistri: se nel Periodo di Osservazione non sono stati pagati Sinistri, neppure a titolo parziale, con Responsabilità Principale o con percentuale di Responsabilità Paritaria cumulata pari o superiore al 51%, e non risultano comunicati alla Banca dati degli Attestati di Rischio pagamenti per sinistri tardivi o sinistri relativi ad eventuali precedenti coperture temporanee, il Contratto è assegnato alla classe immediatamente inferiore (bonus).
- b) Presenza di Sinistri: se nel Periodo di Osservazione sono stati pagati Sinistri, anche a titolo parziale, con Responsabilità Principale o con percentuale di Responsabilità Paritaria cumulata pari o superiore al 51%, ivi compresi quindi eventuali sinistri tardivi o sinistri relativi ad eventuali precedenti coperture temporanee, il **Contratto è assegnato alla Classe di Merito secondo le Regole Evolutive della seguente Tabella 1.**

Agli effetti delle Regole Evolutive il Contratto è considerato immune da Sinistri, qualora, nonostante la presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento, la Compagnia non abbia ancora pagato alcun Sinistro.

TABELLA 1 – Criteri di attribuzione della classe di CU

Provenienza Classe di CU	Assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, e non risulti indicata la classe di CU, alla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.72 del 16 Aprile 2018, il medesimo è assegnato alla classe di CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente Tabella 2.

TABELLA 2 – Criteri evolutivi in caso di passaggio da “franchigia” a “bonus-malus”

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Non sono considerate annualità senza Sinistri quelle per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (Non Assicurato) o ND (Non Disponibile).

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, e non risulti indicata la classe di CU, alla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.72 del 16 Aprile 2018, il medesimo è assegnato alla classe di **CU 14**, senza che la valorizzazione della sinistrosità pregressa influisca ai fini del computo della classe CU di assegnazione.

Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, al termine dell’ultimo periodo di osservazione, per entrambe le forme tariffarie sopra indicate, la classe CU dovrà essere determinata sulla base della sinistrosità registrata e conseguentemente evoluta secondo le regole di cui alla Tabella 1.

C.1.3) Classe di merito “DONAU” e percorso evolutivo

CLASSE DI MERITO DONAU

Il sistema Bonus/ Malus “DONAU” per Autovetture ed Autotassametri, si articola in 27 Classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di Premio crescenti o decrescenti, determinati secondo la Tabella 3 qui di seguito riportata:

TABELLA 3 - Classi di merito DONAU

Classi di merito DONAU	Coeff.
11	0,284



1H	0,289
1G	0,293
1F	0,298
1E	0,303
1D	0,314
1C	0,318
1B	0,330
1A	0,339
1	0,354
2	0,376
3	0,401
4	0,433
5	0,477
6	0,519
7	0,556
8	0,595
9	0,643
10	0,697
11	0,773
12	0,849
13	0,917
14	1,000
15	1,220
16	1,479
17	1,887
18	2,227

- ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO ALLA CLASSE DI MERITO “DONAU”
1. In fase di stipula del Contratto, viene assegnata una Classe di Merito “**DONAU 14**” nei casi di:
 - a) Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta;
 - b) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA;
 - c) Veicolo già assicurato all'estero, in assenza di dichiarazione relativa alla sinistrosità pregressa, rilasciata dall'assicuratore estero.

Il Contraente è tenuto a fornire **copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà**, ovvero **l'appendice di cessione del Contratto**.

Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 15 o più giorni antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, è tenuto a fornire una **dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto**.

2. In caso di Veicolo già assicurato
 - a) Con forma tariffaria Bonus/ Malus
Nel caso in cui il Contratto si riferisca a Veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria Bonus/Malus, o comunque con una formula tariffaria che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo:



- 1) presso la Compagnia, il Contratto è assegnato alla classe di assegnazione indicata sull'Attestazione rilasciata dalla Compagnia stessa;
- 2) presso altro assicuratore, il Contratto è assegnato alla classe di assegnazione C.U. indicata sull'Attestazione sullo Stato del Rischio convertita in base alla Tabella 4 di seguito riportata.

TABELLA 4 – Tabella di Conversione

Classe di Assegnazione CU	Classe di Merito DONAU
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Nel caso in cui, l'Attestazione sullo stato del rischio presente nella banca dati definita dal Regolamento IVASS 9/2015, non risulti essere l'ultima maturata dall'Assicurato, Donau considererà le informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio disponibile e richiederà al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. L'impresa provvederà a verificare presso il precedente assicuratore la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.

In caso di assoluta mancanza di informazioni, nella banca dati attestati, precedentemente menzionata, Donau potrà valutare l'assunzione del rischio sulla base della documentazione che il Contraente sia in grado di produrre.

Per quanto sopra, l'Impresa si riserva comunque il diritto di verificare la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.

In caso di totale assenza di qualsiasi forma di certificazione della sinistrosità pregressa il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'Attestazione si riferisca ad un **Contratto scaduto da più di 12 mesi**. Tuttavia, qualora il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, in presenza di



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

un'Attestazione sullo Stato del Rischio scaduta da più di 15 giorni, ma da **meno di 5 anni, dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente Contratto**, il nuovo Contratto è assegnato alla Classe di Merito di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio.

Nel caso in cui il Contratto si riferisca ad un Veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, **deve esibire il precedente Contratto stipulato per una durata temporanea** e il Contratto verrà assegnato alla stessa Classe di Merito risultante da tale Contratto. Qualora il Contratto risulti **scaduto da più di 15 giorni ma da meno di 5 anni ed il Contraente dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del Contratto temporaneo**, il nuovo Contratto viene assegnato alla Classe di Merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dal Contratto temporaneo.

Qualora il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, voglia usufruire della Classe di Merito maturata su un veicolo di sua proprietà che, risulti venduto, demolito o esportato definitivamente all'estero, posto in conto vendita o oggetto di furto o rapina, per un nuovo Veicolo dallo stesso acquistato, in data successiva o uguale alla scadenza annuale riportata sull'Attestazione stessa, dovrà fornire **la relativa documentazione giustificativa**.

La medesima disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato, è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi.

Qualora l'Attestazione venga rilasciata per un Veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto relativo al Leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della Classe di Merito a favore dell'effettivo utilizzatore del Veicolo stesso potrà essere effettuato purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi, e qualora sia disponibile:

- **L'Attestazione sullo Stato del Rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa;**
- **Una copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.**

Nel caso in cui l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato e la relativa documentazione deve essere integrata dal libretto di circolazione del veicolo non riscattato, dove è possibile evincere la registrazione quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno dodici mesi.

b) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il Contratto si riferisca ad un Veicolo già assicurato all'estero, il Contratto stesso verrà assegnato alla Classe di Merito 14, a meno che il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, non **consegna una**



dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione alle classi CU e alla Classe di Merito interna, secondo i criteri di cui alla Tabella 1.

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestazione sullo Stato del Rischio. In tal caso alla Compagnia deve essere **consegnata la seguente documentazione:**

- la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;
- libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma, inequivocabilmente, che si tratta dello stesso Veicolo, cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede, ovvero il libretto di circolazione attestante l'immatricolazione o la reimmatricolazione in Italia del nuovo Veicolo.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, è in possesso di un attestato italiano (relativo ad un veicolo alienato) ancora in corso di validità, può riprendere la classe di merito CU maturata e la tabella della sinistrosità pregressa, e la classe CU evolve in base alle evidenze della dichiarazione dell'assicuratore estero, secondo i criteri di cui alla Tabella 1.

C.1.4) REGOLE EVOLUTIVE

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il Contratto verrà assegnato, all'atto della scadenza, alla Classe di Merito di pertinenza in base alle Regole Evolutive sotto riportate (Tabella 5) a seconda che la Compagnia o altra Impresa (in caso di sinistri tardivi o relativi a coperture temporanee) abbiano o meno effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a Sinistri:

- con Responsabilità Principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con Responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri Sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

TABELLA 5 – Tabella delle Regole Evolutive DONAU

Classe di Merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1I	1I	1G	1D	1 A	3
1H	1I	1F	1C	1	4
1G	1H	1E	1B	2	5
1F	1G	1D	1 A	3	6
1E	1F	1C	1	4	7
1D	1E	1B	2	5	8
1C	1D	1 A	3	6	9
1B	1C	1	4	7	10
1 A	1B	2	5	8	11
1	1 A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
 20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it), www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

C. 2) Facoltà del Contraente di Rimborsare i Sinistri Liquidati

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle Regole Evolutive di cui alla **Tabella delle Regole Evolutive (Tabella 5)**, offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di Osservazione precedente alla data di scadenza del Contratto e relativi ad eventi verificatisi nel periodo di copertura assicurativa prestata da Donau o ad eventi verificatisi quando la copertura assicurativa era prestata da altra Impresa (sinistri tardivi o relativi a polizze con copertura temporanea).

Per conoscere l'importo liquidato e, qualora tale facoltà sia esercitabile, per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP, Via Yser 14, 00198 Roma.

Nel caso in cui nel corso dell'annualità in scadenza siano stati pagati a titolo definitivo sinistri non rientranti nell'ambito di detta procedura di risarcimento diretto, relativamente a:

- Eventi verificatisi nel periodo di copertura assicurativa prestata da Donau (dati riscontrabili dall'attestazione sullo stato del rischio per la presenza della sigla "DON/" anteposta al numero sinistro nella tabella "sinistri considerati ai fini dell'applicazione delle regole evolutive" e il cui importo viene visualizzato alla voce "Importo Eur" nell'Attestato di rischio) ove il Contraente intenda provvedere al rimborso dello/degli stesso/i, il contratto sarà riclassificato sulla base del nuovo stato del rischio.
- Eventi verificatisi nel periodo di copertura assicurativa prestata da altra Impresa (dati riscontrabili dall'attestazione sullo stato del rischio per l'assenza della sigla "DON/" anteposta al numero sinistro nella tabella "sinistri considerati ai fini dell'applicazione delle regole evolutive"), ove il Contraente intenda provvedere al rimborso dello/degli stesso/i ai fini della riclassificazione del contratto sulla base del nuovo stato del rischio, dovrà inoltrare specifica richiesta all'impresa che ha avuto in gestione il contratto nel periodo in cui tale sinistro si riferisce.

Tale facoltà riguarda i Sinistri liquidati integralmente entro il termine del periodo di osservazione (compresi eventuali sinistri tardivi o relativi a polizze con copertura temporanea, trasmessi all'Impresa dalla Banca dati degli Attestati di Rischio) relativo all'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi dalla scadenza contrattuale.

In caso di rimborso, la Compagnia provvederà ad aggiornare la banca dati degli attestati di rischio ed a rendere disponibile per il Contraente o per gli altri aventi diritto se diversi dal Contraente, il nuovo documento in formato elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

C. 3) Sostituzione del Contratto

La sostituzione del Contratto non interrompe il Periodo di Osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della Classe di Merito - **purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing,**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

il **Locatario**) del Veicolo assicurato sia rimasto lo stesso o il coniuge, il convivente di fatto o il partner con cui sussiste un'unione civile.

C. 4) Sostituzione dell'autovettura

La sostituzione del Veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto con mantenimento – per un altro Veicolo - della Classe di Merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, **sempre che il Proprietario del Veicolo sostituito (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge, il convivente di fatto o il partner con cui sussiste un'unione civile.**

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Qualora in presenza di trasferimento della classe di CU su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto in seguito a consegna in conto vendita del precedente veicolo o perchè oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, e in caso di successivo rientro dal conto vendita o di ritrovamento, per assicurare nuovamente lo stesso veicolo viene attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso, purché ancora in corso di validità.



SEZIONE D- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide **soltanto se espressamente richiamate in Polizza**.

D. 1) Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

La Compagnia, a parziale deroga dell'art 2.2 della Sezione B - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

D. 2) Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme alla legge

La Compagnia, a parziale deroga dell'art 2.2 della Sezione B - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona, subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

La Compagnia si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

D. 3) Rinuncia alla Rivalsa per Omissione o Mancato Superamento della Revisione Obbligatoria

La Compagnia, a parziale deroga dell'art. 2.2 della Sezione B - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge, qualora successivamente la revisione venga effettuata ed abbia esito positivo.

D. 4) Guida Esclusiva

(Concedibile solo ad autovetture ad uso privato, con Contraente persona fisica unico intestatario al P.R.A. dell'autovettura assicurata)

Il Contraente dichiara che il Veicolo verrà guidato unicamente dalla persona indicata in Polizza come Contraente e intestatario al P.R.A.

Qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una **persona diversa dal conducente esclusivo**, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verrà esercitata in **proporzione del minor Premio pagato per effetto della presente Condizione Aggiuntiva**, e comunque per un importo massimo pari ad Euro 3.000,00.

La Compagnia non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi, **purché adeguatamente documentati**:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del Veicolo dovuto a stato di necessità;
- circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di Terzi penalmente rilevante.

D. 5) Guida Esperta

Il Contraente dichiara che il Veicolo verrà guidato unicamente da persone di **età pari o superiore a 25 anni che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del Veicolo indicato in Polizza, da almeno due anni**.



Qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una **persona priva dei requisiti sopra indicati, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presente Condizione Aggiuntiva, e comunque per un importo massimo pari ad Euro 3.000,00.**

La Compagnia non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi, **purché adeguatamente documentati:**

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del Veicolo dovuto a stato di necessità;
- circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di Terzi penalmente rilevante.

D. 6) Guida libera

Il Contraente dichiara che alla guida del Veicolo è abilitato un qualsiasi conducente purché il soggetto sia in possesso di regolare patente di guida.

Qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una **persona priva di tale requisito la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.**

La Compagnia non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa in caso di circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di Terzi penalmente rilevabile.

D. 7) Non tacita proroga

Resta di comune accordo convenuto tra le parti che il Contratto si intende **estinto alla sua naturale scadenza** senza obbligo di disdetta.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it), www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE E - CONDIZIONI AGGIUNTIVE SOS PACK

Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide **soltanto se espressamente richiamate in Polizza**.

E. 1) Rischio assicurato

La Compagnia si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi punti E.4) Prestazioni Formula Base ed E.5) Prestazioni Formula estesa, sulla base della forma che risulta scelta nella scheda "Parte B" del Contratto.

La garanzia non può essere inserita o esclusa in corso di annualità, salvo che non si tratti di sostituzione del veicolo assicurato con altro di nuova immatricolazione o di veicolo usato con voltura al P.R.A.

E. 2) Gestione dei Sinistri ed erogazione della prestazioni

La Compagnia per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni, si avvale della società **IMA Servizi scarl. – P.zza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni** e della sua struttura organizzativa. Donau ha facoltà di cambiare la società di riferimento e/o la struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente.

E. 3) Persone assicurate

L'Assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

E. 4) Prestazioni Formula Base

La struttura organizzativa provvede:

1. a fare effettuare, sul luogo del Sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione **non siano superiori a 30 minuti** e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.

Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Compagnia. Sono invece a carico dell'Assicurato i **costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante**.

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, oppure in conseguenza di incidente da circolazione, d'incendio o di guasto che abbia provocato al veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la struttura organizzativa organizza, a scelta dell'Assicurato, il soccorso stradale del veicolo:

fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo oppure, su richiesta dell'Assicurato, presso un'officina di sua fiducia, purché situata ad una distanza **massima di 50 km** al luogo del Sinistro. **I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'Assicurato**. Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo viene ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla struttura organizzativa e la Compagnia tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'Assicurato.

La Compagnia tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino **fino alla concorrenza di € 400,00 complessivi per Sinistro**, restando a carico dell'Assicurato la parte di spesa eccedente.



A seguito di incidente da circolazione, la struttura organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Compagnia tiene a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di € 1.000,00**.

Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la struttura organizzativa provvede anche al montaggio delle catene in caso di necessità.

2. a fornire informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”).

E.5) Prestazioni Formula Estesa

Prestazioni per il veicolo

La struttura organizzativa provvede:

- 1) a fare effettuare, sul luogo del Sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione **non siano superiori a 30 minuti** e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.
Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante.
I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Compagnia. Sono invece a carico dell'Assicurato **i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante**.

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, oppure in conseguenza incidente da circolazione, d'incendio o di guasto che abbia provocato al veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la struttura organizzativa organizza, a scelta dell'Assicurato, il soccorso stradale del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- oppure, su richiesta dell'Assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata ad una distanza massima di **50 km dal luogo del Sinistro**. **I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'Assicurato**.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo viene ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla struttura organizzativa e la Compagnia tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'Assicurato.

La Compagnia tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino **fino alla concorrenza di € 400,00 complessivi per Sinistro**, restando a carico dell'Assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Compagnia tiene a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di € 1.000,00**.

Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la Struttura Organizzativa provvede anche al montaggio delle catene in caso di necessità.

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili in un arco temporale massimo di 2 ore, la struttura organizzativa, d'intesa con l'Assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione rapida



presso un'officina convenzionata mettendo ad immediata disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo.

I costi delle prime due ore di manodopera sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'Assicurato i **costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante**.

- 2) a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso un noleggio convenzionato e con spese a carico della Compagnia, un'autovettura sostitutiva in Italia (con una cilindrata non superiore a 1600 cc.), senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno parziale a seguito di incidente da circolazione, incendio o guasto e, conseguentemente, resti immobilizzato.

La prestazione è operativa quando la riparazione del veicolo **richieda oltre 8 ore di manodopera certificata** sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice. L'autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal "Contratto di noleggio" e durante gli orari di apertura del centro convenzionato e secondo i seguenti criteri:

- fino ad un **massimo di 10 giorni consecutivi**, nel caso di guasto, incidente, incendio, rottura delle chiavi, se è stata erogata la prestazione Soccorso stradale;
- fino ad un **massimo di 7 giorni consecutivi**, nel caso di guasto, incidente, incendio, rottura delle chiavi, se non è stata erogata la prestazione Soccorso stradale.

L'autovettura in sostituzione è fornita all'Assicurato con le garanzie responsabilità civile obbligatoria, incendio, furto e kasko.

Restano a carico dell'Assicurato: la franchigia o il relativo scoperto per i Sinistri che colpiscano le garanzie furto e kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio).

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'Assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito;

- 3) ad organizzare, su richiesta dell'Assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o incendio.

La struttura organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto sul territorio italiano.

La Compagnia tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico;

- 4) al disbrigo delle pratiche di abbandono del veicolo all'estero, su richiesta dell'Assicurato, se, dopo un Sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Compagnia, mentre restano a carico dell'Assicurato **i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso**;
- 5) al recupero del veicolo dell'Assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio o incidente da circolazione, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre 36 ore se in Italia, o 5 giorni se all'estero.



In tal caso, la struttura organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato. È facoltà dell'Assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del veicolo riparato venga effettuato dalla struttura organizzativa, con spese a carico della Compagnia, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato, purché in Italia;

- 6) al rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall'estero organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l'Assicurato se, in conseguenza di incidente, incendio o guasto, il veicolo resti immobilizzato per oltre 5 giorni.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede la suo rimpatrio con spese a proprio carico **fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro**, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico dell'Assicurato;

- 7) a fornire informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione del C.I.D. (Convenzione di Indennizzo Diretto) attraverso il cosiddetto Modulo Blu (Modulo Costatazione Amichevole d'Incidente).

Prestazioni per la persona.

La struttura organizzativa provvede:

- 8) a mettere gli Assicurati in condizione di proseguire il viaggio, fino al luogo di destinazione, o di ritornare al luogo di residenza in Italia, a seguito di incidente, incendio o guasto che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. **Per quest'ultimo, le spese di carburante e i pedaggi stradali sono a carico dell'Assicurato.**

La Compagnia tiene a proprio carico le spese, **fino ad un massimo complessivo di € 600,00** per i Sinistri **avvenuti in Italia e di € 1.000,00 per i Sinistri avvenuti all'estero**;

- 9) ad organizzare il pernottamento degli Assicurati in albergo se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio o furto tentato e/o parziale, il veicolo sia inutilizzabile e si renda necessaria una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino a un massimo di € 150,00 per camera e di complessivi € 500,00 per tutti gli Assicurati e per Sinistro.**

E.6) Estensione territoriale

Fermi eventuali limiti previsti nelle singole garanzie facenti parte di SOS Pack, vale quanto previsto all'art. 4 Estensione territoriale, della Sezione A – Condizioni generali comuni.



E.7) Modalità per la richiesta di intervento

In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la struttura organizzativa, a disposizione tutti i giorni dell'anno 24h/24, fornendo le seguenti informazioni:

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2) nome e cognome
- 3) numero di polizza
- 4) numero di targa dell'autoveicolo;
- 5) modello dell'autoveicolo;
- 6) indirizzo del luogo in cui si trova.
- 7) il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero verde per chiamate dall'Italia: 800.094.500

oppure

dall'estero: 0039.02.24128387

oppure fax: 0039.02. 24128245



SEZIONE F - CONDIZIONI CORPI VEICOLI TERRESTRI

(Le seguenti condizioni sono valide soltanto **se pattuite ed esplicitamente indicate nella Polizza**)

F.1) Garanzia Incendio ed altri danni

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione “Garanzie prestate e premi annui” della Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza delle somme assicurate, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in Polizza, causati da Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione di fulmini.

Sono compresi inoltre i danni a seguito di fusione dei cablaggi a causa di un corto circuito. Il danno resta comunque escluso se il corto circuito è provocato dalla fusione di cablaggi a seguito di modifiche dell'impianto originale.

Sono inoltre indennizzabili i danni causati all'Autovettura assicurata a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti.

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del Contraente, Conducente e dei Trasportati, salvo che il Sinistro sia stato, da questi ultimi, cagionato con dolo e purchè anche il Proprietario del Veicolo rinunci ad esercitare l'azione di risarcimento dei danni nei confronti degli stessi.

La presente garanzia è inoltre estesa ai danni diretti e materiali provocati a Terzi e a cose di Terzi dall'Incendio dell'autovettura assicurata; tale garanzia opera **esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di legge. Questa garanzia opera con un limite di Indennizzo pari a € 150.000,00.**

Non possono essere inserite o escluse garanzie in corso di annualità, salvo che non si tratti di sostituzione del veicolo assicurato con altro di nuova immatricolazione o di veicolo usato con voltura al P.R.A.

2. Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici, tumulti popolari, sommosse, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- b) determinati o agevolati da dolo e/o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia dell'Autovettura assicurata;
- c) causati da fenomeni elettrici, senza sviluppo della fiamma, e semplici bruciature non seguite da Incendio;
- d) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;



- e) verificatisi durante la partecipazione dell'Autovettura a gare, competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

3. Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto e/o Minimo non indennizzabile indicati nella Sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

F.2) Furto e Rapina Totale e Parziale

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina del veicolo descritto in Polizza, o di parti di essa.

Sono parificati ai danni da Furto e Rapina i danni arrecati all'Autovettura nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina.

Sono, altresì, compresi nell'Assicurazione i danni subiti dall'Autovettura in conseguenza della circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina **con esclusione dei danni alle parti meccaniche** che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

La Compagnia risarcisce inoltre i danni all'Autovettura conseguenti al Furto di cose non assicurate in esso contenute.

L'Assicurato è **tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero** dell'Autovettura rubata o di parti di essa.

Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà **detrato dall'importo dell'Indennizzo**. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato **si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita, detratta la percentuale di scoperto**.

Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero dell'Autovettura.

Non possono essere inserite o escluse garanzie in corso di annualità, salvo che non si tratti di sostituzione del veicolo assicurato con altro di nuova immatricolazione o di veicolo usato con voltura al P.R.A.

In caso di furto/rapina, il contraente/assicurato conferisce alla società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale che gestisce il servizio di localizzazione satellitare, qualsiasi notizia utile per risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito; a tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

In caso di ritrovamento del veicolo, il contraente/assicurato deve darne comunicazione alla società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del veicolo.



2. Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni verificatisi in conseguenza di:

- a) atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- b) atti vandalici;
- c) dolo, e/o da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato verificatisi durante la partecipazione dell'Autovettura a gare, competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- d) appropriazione indebita.
- e) dolo o colpa grave (quale è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati

3. Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto e/o Minimo non indennizzabile indicati nella Polizza alla Sezione "Garanzie prestate e Premi annui".

F.3) Cristalli

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1) Oggetto della garanzia

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni accidentali da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autovettura oltre che del tettuccio panoramico in vetro.

La copertura è prestata con forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto e con un **Massimale pari al valore riportato nella sezione "Garanzie prestate e premi annui" del documento di Polizza**, valido per Sinistro e annualità assicurativa.

Non possono essere inserite o escluse garanzie in corso di annualità, salvo che non si tratti di sostituzione del veicolo assicurato con altro di nuova immatricolazione o di veicolo usato con voltura al P.R.A.

2) Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- b) riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- c) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari.

La garanzia non viene prestata qualora l'evento sia indennizzabile ai sensi di un'altra garanzia contenuta nel presente Contratto o ai sensi di un altro contratto assicurativo stipulato con la Compagnia.

3) Franchigia applicabile



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile, la Franchigia indicata nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

La Franchigia prevista in caso di sostituzione del parabrezza non verrà applicata qualora l'Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dal circuito Carglass.

F.4) Eventi Naturali

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1) Oggetto della garanzia

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Autovettura descritta in Polizza a seguito di slavine, caduta accidentale della neve anche dai tetti, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, trombe d'aria, uragani, grandine, tempeste di vento e cicloni.

Sono compresi i danni derivati da lancio di cose scagliate su o contro l'Autovettura per effetto di tali eventi naturali.

Sono esclusi i danni conseguenti a: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti.

Non possono essere inserite o escluse garanzie in corso di annualità, salvo che non si tratti di sostituzione del veicolo assicurato con altro di nuova immatricolazione o di veicolo usato con voltura al P.R.A.

2) Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto e/o Minimo non indennizzabile, se pattuiti e indicati nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

F.5) Eventi Socio Politici e Atti Vandalici

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Autovettura descritta in Polizza a seguito di disordini, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di vandalismo.

Non possono essere inserite o escluse garanzie in corso di annualità, salvo che non si tratti di sostituzione del veicolo assicurato con altro di nuova immatricolazione o di veicolo usato con voltura al P.R.A.

2. Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare, di radioattività o di inquinamento;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- c) avvenuti mentre l'Assicurato ovvero il conducente ha preso parte attiva all'evento socio politico;
- d) causati da dolo e/o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

3. Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto e/o Minimo non indennizzabile, se pattuiti e indicati nella Sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

F.6) Kasko

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito di:

- urto contro ostacoli mobili e fissi, compresa la collisione con animali;
- urto contro altro veicolo (collisione);
- ribaltamento;
- uscita di strada;

Sono assicurati, inoltre, i danni subiti a seguito di morsi di roditori su parti del veicolo come flessibili, cablaggi, materiali di rivestimento e di coibentazione.

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del Contraente, Conducente e dei Trasportati, salvo che il Sinistro sia stato da questi ultimi cagionato con dolo e purchè anche il proprietario del Veicolo rinunci ad esercitare l'azione di risarcimento dei danni nei confronti degli stessi.

2. Forme della garanzia

- a) **Kasko totale:** questa forma prevede che la Compagnia indennizzi i danni subiti dall'Autovettura, a seguito degli eventi descritti nel punto precedente "Oggetto della garanzia", soltanto nei casi in cui:
 - l'Autovettura sia stata distrutta o andata perduta; oppure
 - le spese di riparazione siano superiori all'80% del Valore commerciale dell'Autovettura stessa al momento del Sinistro.

- b) **Kasko Totale e Parziale (Completa):** questa forma prevede che la Compagnia indennizzi sia il danno totale che i danni parziali subiti dall'Autovettura a seguito degli eventi descritti nel punto precedente "Oggetto della garanzia".

Non possono essere inserite o escluse garanzie in corso di annualità, salvo che non si tratti di sostituzione del veicolo assicurato con altro di nuova immatricolazione o di veicolo usato con voltura al P.R.A.

3. Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per i danni:

- a. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici, tumulti popolari, sommosse, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- b. causati da dolo o/e colpa grave, o da attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- d. causati da traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano e da circolazione "fuoristrada";
- e. causati se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- f. causati mentre il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo i casi di: a) superamento, alla data del Sinistro da parte del conducente, dell'esame teorico-pratico di idoneità, purché la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità; b) patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida dell'Autovettura indicata in Polizza; qualora il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente dell'Autovettura assicurata a causa del Sinistro stesso, quest'ultima condizione viene meno. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida dell'Autovettura.
- g. causati da cose o animali trasportati sull'Autovettura, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h. dovuti ai vizi di costruzione e/o ai difetti di manutenzione dell'Autovettura conosciuti o conoscibili dal Contraente o dall'Assicurato.

4. Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto e/o Minimo non indennizzabile, se pattuiti e indicati nella Sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

F.7) Collisione

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

La Compagnia, garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito di:

- collisione con uno o più veicoli a motore identificati con targa o altri dati di immatricolazione;
- investimento di una persona identificata;
- urto di animali.

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del Contraente, Conducente e dei Trasportati, salvo che il Sinistro sia stato, da questi ultimi, cagionato con dolo e purché anche il Proprietario del Veicolo rinunci ad esercitare l'azione di risarcimento dei danni nei confronti degli stessi.

Non possono essere inserite o escluse garanzie in corso di annualità, salvo che non si tratti di sostituzione del veicolo assicurato con altro di nuova immatricolazione o di veicolo usato con voltura al P.R.A.

2. Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per i danni:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it), www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici, tumulti popolari, sommosse, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- b) causati da dolo e/o colpa grave o da attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione dell' Autovettura a gare, competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- d) causati da traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano e da circolazione "fuoristrada";
- e) causati se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- f) causati mentre il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo i casi di : a) superamento, alla data del Sinistro da parte del conducente, dell'esame teorico-pratico di idoneità, purché la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità; b) patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida dell'Autovettura indicata in Polizza; qualora il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente dell' Autovettura assicurata a causa del Sinistro stesso quest'ultima condizione viene meno. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida dell'Autovettura.
- g) causati da cose o animali trasportati sull'Autovettura, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h) dovuti ai vizi di costruzione e/o ai difetti di manutenzione dell'Autovettura conosciuti o conoscibili dal Contraente o dall'Assicurato.
- i) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina nonché, ad incendio, esplosione, scoppio;

3. Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto o Minimo non indennizzabile, se pattuiti e indicati nella Sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

F.8) Autopack Garanzie Integrative

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione "Garanzie prestate e premi annui" della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

Si intendono operanti le seguenti garanzie addizionali, entro i limiti per Sinistro ed anno assicurativo indicati per ciascuna delle garanzie nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

- **Perdita chiavi**

La Compagnia rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per il rifacimento delle chiavi originali e/o congegni elettronici di apertura a seguito di sottrazione o smarrimento **regolarmente denunciato alle competenti Autorità.**

- **Spese di custodia e parcheggio**

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la custodia e/o parcheggio dell'Autovettura in caso di ritrovamento da parte delle autorità a seguito di Furto/Rapina. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta consegna.



- **Indennizzo taxa di proprietà**

La Compagnia rimborsa all'Assicurato il rateo relativo alla taxa di proprietà pagata e non goduta in caso di perdita totale dell'Autovettura **previa presentazione della relativa documentazione.**

- **Rimborso spese di immatricolazione**

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'immatricolazione e il rifacimento della targa, rese necessarie a seguito di danno all'Autovettura assicurata.

- **Garanzia bagaglio**

La Compagnia rimborsa all'Assicurato l'importo relativo ai danni ai bagagli portati in viaggio e trasportati sul veicolo, purché si tratti di **oggetti di proprietà dell'Assicurato**, quali indumenti, oggetti di uso personale, attrezzature sportive, materiali da campeggio contenuti in valigie o sacche.

In caso di Furto dovrà essere presentata regolare e circostanziata denuncia all'Autorità competente.

- **Trasporto vittime della strada**

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria ed ai tessuti dei sedili in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

2. **Sono esclusi dalla garanzia, gioielli e preziosi, apparecchi fotografici e accessori, apparecchiature radio/CD/video e videocamere, laptops, navigatori, psp, monitor portatili, denaro, titoli e valori e oggetti di valore artistico.**

In caso di Furto dovrà essere presentata regolare e circostanziata denuncia all'Autorità competente.

Non possono essere inserite o escluse garanzie in corso di annualità, salvo che non si tratti di sostituzione del veicolo assicurato con altro di nuova immatricolazione o di veicolo usato con voltura al P.R.A.

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI

F. 9) Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

1. In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve darne **avviso scritto** all'Intermediario, al quale è assegnata la Polizza, oppure alla Compagnia, **entro 3 giorni** dalla data in cui è avvenuto il Sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), **indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.**
2. A tal fine il Contraente o l'Assicurato potranno farsi assistere dal Call Center Sinistri DONAU contattando il **numero verde 800.976.848** o recandosi presso l'Agenzia cui è assegnato il Contratto.
3. Nei casi di Furto e Rapina, dovrà essere fatta denuncia immediata all'autorità, inoltrandone una copia vistata dall'autorità stessa alla Compagnia. Se il Furto o la Rapina sono avvenuti all'estero, **la denuncia dovrà essere ripetuta all'autorità italiana.**
4. A seguito del Furto totale dell'Autovettura assicurata, a richiesta della Compagnia, **tutte le chiavi in dotazione dovranno essere consegnate.**
5. Nei casi di eventi **socio-politici o atti vandalici**, come previsto dal d.lgs. n. 8, pubblicato su G.U. n.17 del 22 gennaio 2016, in vigore a decorrere dal 6 febbraio 2016, dovrà essere fatta immediata denuncia all'autorità competente ove l'evento penalmente rilevante sia stato attuato con violenza alle persone o con minaccia. Viene da sé che a partire dal 6 febbraio 2016, sempre



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

che il fatto non sia stato commesso con violenza alla persona o minaccia, è da considerarsi sufficiente l'acquisizione della consueta denuncia di sinistro anche se non corredata dalla denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso l'evento dannoso sia avvenuto all'estero, permane l'obbligo di denunciare il fatto all'Autorità del luogo di accadimento del fatto ma cade l'obbligo di reiterare la denuncia all'Autorità italiana.

6. Qualora il danno sia causato da Eventi Naturali, la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle **rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino, ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo.**
7. Alla denuncia devono far seguito, **nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.**

F.10) Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare l'Autovettura danneggiata nell'autorimessa o nell'officina più vicina, **l'Assicurato non deve provvedere alla riparazione senza il preventivo consenso della Compagnia**, purché detto consenso sia dato entro il termine di 5 giorni feriali con decorrenza dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

F. 11) Degrado d'uso e determinazione dell'ammontare del danno

Salva l'applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperti, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- In caso di Danno Totale

La liquidazione del Danno Totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d'uso, e la Compagnia provvederà pertanto a liquidare **l'importo della fattura di acquisto del Veicolo:**

- **per dodici mesi** dalla data di prima immatricolazione (**formula "Valore a nuovo"**)
- **per sei mesi** dalla data di prima immatricolazione (**formula "Valore commerciale"**)

Nel caso di Danno Totale, indennizzabile ai sensi di Polizza, verificatosi dopo dodici mesi (per la formula "Valore a nuovo") o dopo sei mesi (per la formula "Valore commerciale") dalla data di prima immatricolazione al P.R.A. dell'Autovettura, la Compagnia indennizzerà il valore, compreso il valore di eventuali optional ed accessori di serie e non di serie, riportato nel listino "Automobili Usate" della rivista "Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato il Sinistro.

Per gli altri veicoli non quotati dalla rivista "Quattroruote", la Compagnia indennizzerà il valore del bene in comune commercio.

- In caso di Danno Parziale

In caso di Danno Parziale la Compagnia indennizza:

- a) i costi del ripristino (riparazione o sostituzione) ed i costi effettivi per la spedizione e il trasporto delle parti di ricambio;
- b) i costi necessari per il recupero ed il trasporto dell'Autovettura fino all'officina autorizzata più vicina che sia in grado di effettuare la riparazione dell'Autovettura a regola d'arte.

F. 12) Modalità di determinazione dei costi di ripristino o di sostituzione in caso di danno parziale

Per la determinazione dei costi di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate del veicolo in caso di Danno Parziale, la Compagnia determina l'indennizzo in ragione della Formula scelta dal Contraente di Polizza:



1. **Formula “Valore a nuovo”**: dai costi delle parti di ricambio e della verniciatura non viene effettuata alcuna detrazione con riferimento alla data di immatricolazione ed all'uso dell'Autovettura fino ad una **vetustà massima pari a 5 (cinque) anni**;
2. **Formula “Valore commerciale”**: dai costi delle parti di ricambio e della verniciatura, verrà **detrato l'importo relativo al Degrado d'uso**.

L'indennizzo, in caso di riparazione (per Danni Parziali), verrà corrisposto a condizione che la riparazione sia stata effettivamente eseguita da soggetto competente, intendendosi per tale un'officina che sia in grado di effettuare la riparazione dell'Autovettura a regola d'arte. È fatto salvo il caso di vendita dell'Autovettura incidentata; in tale ipotesi l'indennizzo è **limitato al valore del deprezzamento conseguente al danno riportato**.

Non vengono risarciti i costi per modifiche, miglioramenti, modifiche all'aspetto esterno dell'Autovettura o alle sue prestazioni, perdita di utilizzo o costi per Autovettura sostitutiva.

I pezzi sostituiti (compreso il relitto) rimangono al Contraente/Assicurato. **Il relativo valore viene sottratto dall'importo dell'indennizzo.**

F.13) Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Fermo quanto precede, in caso di Furto o Rapina senza ritrovamento dell'Autovettura, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo **a condizione che l'Assicurato abbia fatto pervenire:**

1. **il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A;**
2. **tutte le chiavi in dotazione dell'Autovettura assicurata (comprese quelle di eventuali impianti antifurto);**
3. **se richiesta dalla Compagnia, una procura notarile a vendere per agevolare, in caso di ritrovamento del veicolo, l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo punto F. 20) “Recuperi”;**
4. **in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).**

F.14) Determinazione dell'ammontare del danno – proporzionale e IVA – pagamento dell'indennizzo

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che l'Autovettura aveva al momento del Sinistro, la **Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del Sinistro e quello assicurato.**

Nella determinazione dell'ammontare del danno **si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico**; in tal caso l'importo di tale imposta si intenderà compreso nella Somma assicurata.

In caso di leasing o finanziamento, l'IVA sarà liquidata sull'importo corrispondente alle quote (canoni) già versate, sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it), www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito previa consegna alla Compagnia di:

- scheda di perdita di possesso a seguito di Sinistro totale;
- estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.;
- fattura relativa all'impianto di antifurto, se dichiarato in Polizza e non fornito di serie.

F.15) Franchigia e Scoperto a carico dell'Assicurato

Dall'indennizzo da corrispondere all'Assicurato in caso di Sinistro saranno sottratti l'eventuale Franchigia e/o Scoperto e/o Minimo indennizzabile indicati nella Polizza.

F.16) Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo o, se si tratta di Furto o Rapina, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del Reato, perde il diritto all'indennizzo.

F.17) Commissione dei Periti

In caso di divergenza sull'entità del danno ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie, le Parti hanno facoltà di nominare una Commissione di Periti. **Le decisioni della Commissione sono vincolanti, salvo che non si dimostri che queste sono in contrasto con le circostanze di fatto.**

Ciascuna delle Parti nomina un perito e provvede all'immediata notifica della nomina all'altra Parte, assegnandole un termine non superiore a 15 giorni per la nomina del proprio perito. **Decorso tale termine senza che la Parte abbia provveduto alla nomina del proprio perito, vi provvederà direttamente l'altra Parte; tale facoltà deve essere espressamente indicata nella lettera di invito a nominare il perito.**

I Periti nominati dalle Parti scelgono di comune accordo il Presidente, in caso di disaccordo, la nomina del Presidente verrà fatta, **su richiesta della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.**

La Commissione è tenuta a redigere un verbale dell'attività svolta, motivando per iscritto la propria decisione, che dovrà essere notificata tempestivamente alle Parti. In caso di mancato accordo, la decisione spetterà al Presidente sulla base degli esiti delle perizie di parte.

Ciascuna delle Parti **sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio Perito e la metà delle spese conseguenti alla nomina del Presidente. Il Contraente/Assicurato conferisce sin da ora mandato alla Compagnia per liquidare anche la quota, a proprio carico, delle spese relative al Presidente, che verranno decurtate dalla somma da liquidare a titolo di Indennizzo.**

Gli atti della procedura saranno conservati dalla Compagnia.

F.18) Facoltà di recesso

Dopo ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e **sino al sessantesimo giorno** dalla sua definizione, **il Contraente o la Compagnia possono recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni** da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa metterà a disposizione del Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.



F.19) Obblighi di salvataggio

Al verificarsi del Sinistro il Contraente/Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche seguendo le direttive della Compagnia. Qualora le circostanze lo consentano, egli è tenuto a richiedere dette direttive.

Ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile, qualora il Contraente/Assicurato non adempia dolosamente all'obbligo di salvataggio **perde il diritto all'Indennizzo. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.**

F.20) Recuperi

Non appena l'Assicurato abbia notizia del ritrovamento dell'Autovettura rubata o parti di essa, è tenuto ad informarne la Compagnia.

Qualora **non** sia avvenuta la liquidazione del Sinistro, il valore degli oggetti recuperati verrà computato in **detrazione dell'indennizzo.**

Qualora sia avvenuta la liquidazione del Sinistro, l'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso dell'Autovettura. **In questo caso egli è obbligato a rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del Furto dell'Autovettura.**

Se, invece, l'Assicurato non intenda conservare la proprietà dell'Autovettura, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché questa provveda alla vendita della medesima, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'indennizzo ed impegnandosi a conferirle, per tale scopo, la necessaria procura.

Se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito tra la Compagnia e l'Assicurato secondo i rispettivi interessi.

F.21) Diritto di surrogazione

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.



SEZIONE G - CONDIZIONI PROTEZIONE DEL CONDUCENTE

(Le presenti condizioni sono valide **soltanto se la garanzia "Protezione del Conducente" è stata pattuita ed indicata nella Polizza**)

G.1) Oggetto della garanzia

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica o privata, in qualità di conducente dell'Autovettura indicata in Polizza. La garanzia è operante da quando l'Assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi dell'Autovettura in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

La garanzia opera per gli Infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- a. colpa grave dell'Assicurato;
- b. aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- c. atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

Inoltre l'Assicurazione comprende:

- d. asfissia non dipendente da malattia;
- e. l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- f. l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- g. gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- h. le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, **con esclusione della malaria**;
- i. le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione degli infarti e delle ernie**, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, **se prevista dal Contratto**.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che **l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'Infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che l'Autovettura fosse usata secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e dalle eventuali specifiche norme relative all'Autovettura stessa**.

Infine, la garanzia non può essere inserita o esclusa in corso di annualità, salvo che non si tratti di sostituzione del veicolo assicurato con altro di nuova immatricolazione o di veicolo usato con voltura al P.R.A.

G.2) Mancata abilitazione alla guida

L'Assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso di patente scaduta l'Assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del Sinistro; l'Assicurazione è altresì operante se l'eventuale mancato rinnovo, ai sensi del predetto capoverso, è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso.

G.3) Presidi di sicurezza

Qualora l'Assicurato, al momento del Sinistro, **non utilizzi i presidi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, l'Indennizzo dovuto a termini di Polizza verrà ridotto del 30%.**

G.4) Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per:



- a) partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;
- b) gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferte in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- c) infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V. e Parkinson, nonché da persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
- d) gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- e) gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli, causati da crisi epilettiche dell'Assicurato;
- f) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- g) gli infortuni accaduti nel corso dello svolgimento di lavoro in cave (anche a cielo aperto), e durante lo svolgimento di esibizioni da parte di professionisti circensi, acrobati e stuntman;
- h) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
- i) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- j) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.
- k) gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida dell'Autovettura indicata in Polizza contro la volontà del Contraente.

G.5) Morte

Qualora l'Infortunio abbia come conseguenza la morte dell'Assicurato, la Compagnia corrisponde la Somma Assicurata agli eredi legittimi o testamentari dello stesso.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l'Assicurato muore **entro due anni dall'Infortunio stesso** (anche se nel frattempo la Polizza è scaduta), la Compagnia corrisponde agli eredi legittimi o testamentari, la differenza tra l'Indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, la Compagnia liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione ed accoglimento dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. **Se dopo il pagamento dell'Indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'Infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.** In tal caso, a restituzione avvenuta, l'Assicurato avrà diritto all'Indennizzo, ai sensi di Polizza, per altri Sinistri eventualmente occorsi e assicurati.



G.6) Invalidità permanente da Infortunio

Qualora l'Infortunio abbia come conseguenza un'Invalidità permanente dell'Assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza è scaduta), la Compagnia corrisponde l'Indennizzo secondo i seguenti criteri:

- se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde la somma assicurata;
- se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente parziale, l'Indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano 1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia	70%	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
amputazione di:		
- un piede	40%	
- ambedue i piedi	100%	
- un alluce	5%	
- un altro dito del piede	1%	
- una falange dell'alluce	2,5%	
Ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile	max 10%	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%	
anchilosi del ginocchio in estensione	25%	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica	15%	
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%	
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- dodicesima dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

- c) Se l'Infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- c1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate **entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;**
 - c2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere **al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;**
 - c3) nel caso in cui l'Invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, **indipendentemente dalla sua professione;**
 - c4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.**

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

G. 7) Criteri di indennizzabilità

La Compagnia indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. **Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'Infortunio denunciato).** Pertanto, **in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**



Il diritto all'indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi **non è trasmissibile agli eredi**. Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'Indennizzo per Invalidità permanente, purchè già concordato o determinato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato.

G. 8) Franchigia su Invalidità permanente

Le prestazioni per Invalidità permanente per Infortunio è soggetta all'applicazione della **Franchigia riportata in Polizza**.

Pertanto, qualora il **grado di Invalidità Permanente sia inferiore o uguale alla percentuale di Franchigia nessun Indennizzo potrà essere corrisposto**.

G. 9) Rimborso spese cura

In caso di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia assicura, **fino alla concorrenza della somma assicurata** e per la parte di **spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale**, il rimborso delle seguenti spese **effettivamente sostenute nei 180 giorni successivi all'Infortunio**.

a) In caso di ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale:

- a1) accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici);
- a2) onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento; rette di degenza; assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- a3) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera).
- a4) ticket relativi alle prestazioni di cui ai precedenti punti a1), a2), a3).

Per le spese di cui ai punti a1) e a3) il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'Infortunio. **Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.**

b) Senza ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale: gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera). Per queste spese il rimborso viene riconosciuto con lo **Scoperto pari al 20% della spesa documentata e con il minimo di Euro 100,00 per ogni Sinistro. Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della Somma Assicurata.**

c) Cure e protesi dentarie da infortunio a seguito di sinistro che l'Assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica o privata, in qualità di conducente dell'Autovettura indicata in polizza, ovvero sia le
c1) cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche;
c2) protesi dentarie, con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.



Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", la Compagnia rimborserà le spese non riconosciute dal Servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

G. 10) Cosa fare in caso di Sinistro

L'Assicurato, o se impossibilitato, un suo familiare ovvero, in caso di morte, gli eredi legittimi o testamentari devono dare avviso del Sinistro alla Compagnia telefonando al numero verde **800.976.848**, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbiano avuto la possibilità o conoscenza.

Insieme alla denuncia del Sinistro dovranno essere forniti le indicazioni circa il luogo, giorno, ora e cause che hanno determinato il sinistro, nonché il certificato medico. Ai fini della definizione del Sinistro, **l'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero a sottoporsi, su richiesta della Compagnia, ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione e/o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.**

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- **certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;**
- **gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.**

G. 11) Controversie sulla determinazione dell'Indennizzo

Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente, mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna Parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.



Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, **con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti**, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. **Le Parti si impegnano ad attribuire valore probatorio alla valutazione proposta dal Collegio Medico anche in sede di contenzioso.**

L'Assicurato può in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente punto.

G. 12) Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'Indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

G. 13) Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad Infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di Terzi, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 Codice Civile.

G. 14) Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con la Compagnia stessa o con altri assicuratori; ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, **il Contraente/Assicurato deve in ogni caso dare comunicazione dell'esistenza di eventuali altri contratti assicurativi al momento della denuncia del Sinistro.**

G. 15) Sostituzione del Contratto per cambio Autovettura

Nel caso di sostituzione dell'Autovettura indicata in Polizza in seguito alla vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva, l'Assicurato può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.

La Compagnia prende atto della variazione mediante sostituzione del Contratto e procede all'eventuale conguaglio del Premio.



SEZIONE V - VINCOLI

V. 1) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di Leasing indicata in Polizza, la Compagnia si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente/ società vincolataria o della società di Leasing;
- comunicare all'ente/società vincolataria o alla società di Leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
- comunicare all'ente/società vincolataria o alla società di Leasing, con lettera da inviarsi mediante raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o delle rate di Premio, nonché l'eventuale mancato rinnovo del Contratto alla sua scadenza naturale, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
- non pagare, in caso di Sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza **senza il consenso scritto dell'ente /società vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, ed a versare a quest'ultima l'indennità liquidata** contro Quietanza liberatoria al cui rilascio l'ente/società vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, **corrisposto alla società di Leasing nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo**, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa Quietanza liberatoria.

V. 2) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di Assicurazione per una copertura di durata pari a quella del Contratto di Leasing)

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente finanziatore che è intestatario del Veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto la Compagnia si impegna nei confronti dell'Ente finanziatore stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente Contratto se non **con il consenso scritto** dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.

In caso di Sinistro che cagioni danni al Veicolo assicurato, **l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente finanziatore, nella sua qualità di Proprietario di detto Veicolo**, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa Quietanza liberatoria. Si precisa che il Premio dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, **salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del Contratto in conseguenza dell'applicazione delle Regole Evolutive** di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il Contratto di Assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.



INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, per brevità, "Società" o "il Titolare"), in qualità di titolare del trattamento desidera informarla, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («Regolamento»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Italia, Via Bernardo Quaranta n. 45, Milano.

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti**.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

a. adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

b. gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

c. I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di *marketing*; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttrive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

5. Destinatari dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

6. Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti del Contraente

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);





VIENNA INSURANCE GROUP

- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email privacy@donauassicurazioni.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, Via B. Quaranta n. 45, 20139 Milano.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683